



COMUNE DI ROVIGO
SETTORE OO.PP.- UFFICIO ACQUISTI E GARE
DISCIPLINARE DI GARA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO E SOCIALE PERIODO 1.1.2019/30.6.2021**

Premesse:

Il presente Disciplinare di Gara, allegato al Bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Rovigo- Dirigente Responsabile del Settore OO.PP- Ufficio Acquisti e Gare – di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e sociale periodo 1.1.2019/30.6.2021

Tutte le clausole del presente disciplinare sono da ritenersi inderogabili

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Stazione appaltante e indirizzo : COMUNE DI ROVIGO- Settore OO.PP. - Ufficio Acquisti e Gare
Piazza Vittorio Emanuele II n 1 45100 ROVIGO
C.F. 00192630291
Telefono 0425/2061

- e-mail: appalti@comune.rovigo.it

- pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it

- sito internet: www.comune.rovigo.it

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.Giampaolo Volinia- Dirigente Settore Istruzione del Comune di Rovigo

Responsabile dell'esecuzione del contratto : Dott. Fabio Raule – Funzionario Sezione Istruzione del Comune di Rovigo

Responsabile del procedimento di gara : Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Ufficio Acquisti e Gare del Comune di Rovigo

1.b) Tipologia della procedura: L'affidamento in premessa è stato disposto con determinazione a contrarre 1848 del 5.9.2018 e avverrà mediante procedura aperta come definita all'art. 3, comma 1, lettera sss) e dall'art. 60, comma 1 del D.lgs n 50/2016 (nel prosieguo: Codice) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs n 50/2016 secondo i seguenti punteggi:

Offerta tecnica punti 70/100

Offerta economica punti 30/100

Codice AUSA: 0000155140

Codice CIG: 758252840D

CPV : 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada-

Il luogo di svolgimento del servizio : territorio del Comune di Rovigo incluse frazioni .

1.c) Uffici di riferimento

Per informazioni di carattere amministrativo relative alla procedura di gara :

Ufficio Acquisti e Gare : appalti@comune.rovigo.it- Dott.ssa M.Cinzia Raspi tel- 0425/206251- : cinzia.raspi@comune.rovigo.it, Sig.Paola Cancemi tel- 0425/206340: paola.cancemi@comune.rovigo.it

Per informazioni di carattere tecnico relative al servizio:

Sezione Istruzione : Dott.Fabio Raule – tel.0425/206359 : fabio.raule@comune.rovigo.it

1.d) Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara e relative ad elementi

amministrativi e tecnici da parte degli Operatori economici interessati dovranno essere formulate per iscritto ed inviate all'Ufficio Acquisti e Gare almeno **8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta**, al seguente indirizzo di posta elettronica: appalti@comune.rovigo.it.

Termine fissato per la presentazione offerte: 18 OTTOBRE 2018- ore 12:00

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e **non oltre il giorno 12 Ottobre 2018** (6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta) mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente: www.comune.rovigo.it – home page- nella Sezione Avvisi – FAQ gara “ **Servizio di trasporto scolastico e sociale periodo 2019/2021** ” Tutte le comunicazioni effettuate all'interno della FAQ avranno valore di notifica e, pertanto, è onere del concorrente verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici .

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente il Comune di Rovigo ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema.

1.e) Comunicazioni : Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC : appalti.comune.rovigo@legalmail.it. ed all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Sarà onere, pertanto, di tutti i concorrenti rendere note eventuali variazioni o problemi temporanei dei suddetti recapiti che dovessero intervenire nel corso della procedura alla Stazione Appaltante, la quale, diversamente, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito **di ogni comunicazione**.

In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

Il presente appalto **non è classificato** ad alta intensità di manodopera, in quanto indicato in misura inferiore al 50%, giusta indicazione da parte della Sezione Istruzione , per cui non trova applicazione l'art. 50 del Codice .

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA:

La documentazione di gara è consultabile e scaricabile gratuitamente, sul sito dell'Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.rovigo.it nella sezione : Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti/atti delle amministrazioni aggiudicatrici – box denominato “ **SERVIZIO TRASPOSTO SCOLASTICO E SOCIALE**”

a) Bando di gara, Disciplinare e relativi allegati ,

b) Capitolato speciale d'appalto ,

c) Schema di contratto,

d) allegati:

1) percorsi effettuati a.s. 2017/2018

2) delibera di G.C. n 5 e 6 del 14.1.2014 relative all'approvazione dei bacini i utenza specifici per le Scuole dell'Infanzia e Primarie,

3) elenco delle scuole del Comune di Rovigo.

Eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, al sito internet www.comune.rovigo.it

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n 81 del 9.4.2008 il servizio di cui al presente appalto non è soggetto a rischi di interferenza, conseguentemente la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il DUVRI.

La Ditta dovrà visionare il “ Codice di comportamento aziendale dei dipendenti del Comune di Rovigo”, scaricabile sul sito del Comune all'indirizzo: www.comune.rovigo.it – **amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice di comportamento dipendenti pubblici**.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiali del bando dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Dette spese sono stimate in circa € 1.200,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI:

L'appalto ha per oggetto:

- il servizio di trasporto scolastico dei bambini frequentanti gli asili nido comunali (con età non inferiore ad un anno), le scuole dell'infanzia statali e non statali e le scuole primarie pubbliche e paritarie, le scuole secondarie di primo grado per le sole zone in cui non è presente il trasporto pubblico locale con adeguati orari e fermate,
- il servizio di trasporto sociale di utenti disabili per la frequenza degli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;

Forma, altresì, oggetto dell'appalto, con le modalità e la frequenza dettagliati all'art. 3 del citato Capitolato il servizio:

- a) integrativo per il trasporto degli utenti del servizio comunale Asili Nido,
- b) di trasporto alunni che permetta il collegamento delle scuole che ne facciano richiesta con le strutture sportive poste entro il territorio comunale,
- c) di trasporto alunni per viaggi in orario scolastico all'interno del territorio comunale per partecipazioni ad attività curricolari.

L'appalto ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non è stato diviso in lotti in quanto è opportuno gestire il servizio con un unico interlocutore di riferimento

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI :

La durata dell'Appalto è riferita al periodo 1.1.2019/30.6.2021 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario scolastico, che verrà comunicato annualmente dall'Amm.ne Comunale, con interruzione per le festività natalizie, di carnevale e pasquali.

Il servizio di trasporto scolastico previsto con il presente appalto **è da considerarsi servizio pubblico essenziale** per cui la ditta affidataria dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 1 della legge 146/1990 " Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e ss.mm.ii.

Trova applicazione l'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto in ordine all'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto .

4.1 Opzioni e rinnovi:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Tale proroga tecnica non potrà essere superiore a 6 mesi.

5. IMPORTO A BASE D'ASTA:

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs n 50/2016, tenuto conto della durata contrattuale massima il valore dell'appalto ammonta ad € 1.754.230,01 , senza oneri per la sicurezza pari a 0, oltre IVA al 10%

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete aderenti al contratto di rete;

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;

- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-*bis* del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii., possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art.110 commi 3, 4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

7. REQUISITI GENERALI :

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti devono, a pena di esclusione, possedere i seguenti requisiti, individuati anche al fine di comprovare la solidità finanziaria e le competenze degli operatori economici.

- a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità del Comune di Rovigo approvato con propria delibera di G.C. n. 130 del 20.10.2015, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

8- REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA:

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1) Requisiti di idoneità professionale:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese (CCIAA) o equivalente registro professionale nel caso di imprese straniere per attività coerenti con quella oggetto di appalto;
- b) iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN)- trasporto persone (*DGUE parte IV, lettera A, punto 2*)
- c) autorizzazione, ai sensi della legge 218/2003 all'esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente; (*DGUE parte IV, lettera A, punto 2*)

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Nel caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, ciò dovrà essere espressamente attestato nella propria dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass

8.2.Requisiti di capacità economico finanziaria:

- la realizzazione negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari precedenti a quello di pubblicazione del bando di gara (2015-2016-2017) di un fatturato minimo annuo non inferiore ad € 700.000,00 oltre IVA come per legge ;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula : (fatturato richiesto/3) x anni di attività.

L'importo indicato, è richiesto ai fini di consentire la selezione di un operatore affidabile e con adeguata esperienza nel settore oggetto di gara, in considerazione della rilevanza del servizio rivolto ad utenti minorenni.

Ai fini della prova del possesso del requisito di cui al presente punto se il concorrente non è in grado, per fondati motivi, di provare il predetto fatturato a mezzo di bilanci approvati, può provare tale propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo .

8.3.Requisiti di capacità tecnica-professionale

a) la disponibilità alla data di sottoscrizione del contratto di almeno **16 mezzi** in regola con le revisioni generali ed annuali previste dall'art. 80 del D.lgs n 285/92 come da ultimo stabilito dal D.M. n 408/98, aventi le specifiche caratteristiche elencate agli artt. 6 e 22 del capitolato speciale d'appalto,

b) aver gestito direttamente, negli ultimi tre anni scolastici antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara regolarmente e con buon esito servizi di trasporto scolastico presso enti pubblici e/o privati, per un importo complessivo per i tre anni scolastici (IVA esclusa) non inferiore nel triennio al 60% di quello posto a base d'asta indicato al precedente punto 5) pari ad € 1.052.53800

Tale requisito (a) e b) sarà dichiarato, in sede di presentazione offerta, a mezzo di autocertificazione sottoscritta in conformità al DPR n. 445/2000. (Modello allegato 1) Essa dovrà contenere l'indicazione specifica del destinatario, distinto per anno scolastico e l'importo dell'affidamento (*si precisa che si intende "diretta" l'esecuzione di un servizio come impresa singola o come impresa incaricata dell'esecuzione da parte di un consorzio, per la quota di esecuzione ad essa riferibile; eventuali servizi svolti nell'ambito di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti si computano per la quota di partecipazione del concorrente a tali raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti*). **Tale requisito non può essere oggetto di avvalimento ma dovrà essere posseduto direttamente dall'impresa**, come sopra specificato. *Si invitano i concorrenti ad allegare già in sede di presentazione dell'offerta la documentazione a comprova dei suddetti servizi al fine di accelerare l'eventuale procedimento di verifica dei requisiti speciali in sede di aggiudicazione;*

Verifica requisiti:

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del D.lgs. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo di detto sistema. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita

tramite richieste della stazione appaltante.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link "Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore Economico" sul Portale AVCP (<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>) e seguire le istruzioni ivi contenute per il rilascio del "PASSOE" da inserire nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

Il mancato inserimento del PASSOE all'interno della busta "A", tuttavia, non comporta l'esclusione automatica dalla gara dell'operatore concorrente, ma l'assegnazione a quest'ultimo, da parte della Stazione appaltante, di un termine congruo entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia presentato il PASSOE alla Stazione appaltante, quest'ultima dovrà procedere alla sua esclusione.

I concorrenti, quale condizione di ammissibilità alla presente procedura, dovranno, altresì, effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità A.N.A.C., per un importo pari ad **€140,00** (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità dalla stessa previste. Essi sono tenuti a dimostrare tale pagamento, al momento della presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

In caso di A.T.I., sia costituita o che non ancora costituita, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla Capogruppo.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

A tal fine si precisa che relativamente alle cause di esclusione di cui all'art 80 comma 5 lett c (cd"gravi illeciti professionali"), si valuteranno gli ambiti soggettivi/oggettivi nonchè si utilizzeranno i mezzi di prova di cui alla Linea Guida Anac n. 6 (determinazione ANAC 1293 del 16/11/2016).

8.4.Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I requisiti di cui al punto 8.1 – Requisiti di idoneità professionale- devono essere posseduti:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo di cui al precedente punto 8.2- Requisiti di idoneità economico-finanziaria- deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura **maggioritaria** dalla mandataria fermo restando l'obbligo del raggruppamento di possedere il requisito nella misura del 100%.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE **i requisiti di cui al precedente punto 8.3 lett. a) e b)** devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti

8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al punto 8.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnica-professionale di cui al punto 8.2 e 8.3- lett. a) b) , ai

sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici,

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]*.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

I requisiti di cui ai punti 8.3 a) e b) non sono oggetto di avvalimento

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **non verrà autorizzato**.

Ai sensi dell'art. 105- comma 6- del Codice il concorrente **deve indicare la terna di subappaltatori**. L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, dell'importo di **€ 35.084,60** (trentacinquemilaottantaquattro,60), pari al 2% dell'importo a base d'appalto mediante fidejussione bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La Garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente, a pena di esclusione :

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione, ai sensi del citato art 93 comma 8 del citato decreto, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. **Ai sensi del citato comma 8 tale disposizione NON si applica alle micro/piccole/medie imprese e ai raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro/piccole/medie imprese**

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

12. MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà essere recapitata **in un unico plico sigillato al Comune di Rovigo – P.zza Vittorio Emanuele II, 1 – 45100 – Rovigo – Italia**; il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro le ore 12.00 del giorno 18 OTTOBRE 2018**.

Il plico, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà essere sigillato con modalità idonee a garantire la riservatezza e l'integrità della documentazione contenuta (ceralacca o nastro adesivo antistrappo), e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recare all'esterno quanto segue:

- a) **esatta denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o P.IVA e numero di telefono, e-mail, pec del soggetto concorrente,**
- b) **il codice CIG,**
- c) **l'oggetto dell'appalto e la dicitura “NON APRIRE - Procedura aperta servizio di trasporto scolastico e sociale -1.1.2019/30.6.2021”**

Qualora il concorrente partecipi in forma di RTI/AVVALIMENTO il piego di cui sopra dovrà riportare l'indicazione anche delle mandanti/ausiliari.

Il plico potrà pervenire a mano, o per mezzo del Servizio Postale di Stato (non farà fede il timbro postale), ovvero

mediante agenzia di recapito autorizzata. L'invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato. .

Si precisa che per **“sigillatura”** deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

E', comunque, gradito il non uso di ceralacca, ma l'uso di una delle altre modalità alternative sopra descritte.

Oltre il termine perentorio suddetto, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in particolare, non saranno in alcun modo prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale prima della relativa scadenza sopra indicata.

La data e l'orario d'arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell'Ente, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile per la ricezione dei plichi. **La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna** e non alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato.

L'Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.

La Stazione appaltante non procederà in nessun caso alla restituzione della documentazione presentata dalle ditte in sede di gara.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per ciascun dichiarante è sufficiente **una sola copia del documento di riconoscimento** anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è **causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO: ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la carenza di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni fornite e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica ed offerta tecnica, possono essere sanate tramite la procedura del soccorso istruttorio.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** il mancato possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione e determina l'esclusione dalla procedura di gara e le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata; nello specifico sono sanabili:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine **non superiore a 3 giorni lavorativi**, decorrenti dalla data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni/elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara

Qualora le prove richieste non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni rese e prodotte, si procederà all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza nella forme di legge.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra.

Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, ai concorrenti verrà loro richiesto di provvedere, entro il termine d'anzì assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

14. CONTENUTO BUSTA "A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- Contenuto Busta A "Documentazione amministrativa"

Nella busta "A Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti, **pena l'esclusione**,

1) Domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il **Modello allegato**, e contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila,
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio,

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura

Relativamente alle modalità di redazione delle suddette dichiarazioni si precisa inoltre, quanto segue: anche le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1, relativamente ai motivi legati a condanne penali, devono essere rese da un rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con indicazione nominativa dei soli soggetti nei confronti dei quali siano stati pronunciati dei provvedimenti penali o siano pendenti procedimenti penali. E' facoltà del concorrente allegare anche le dichiarazioni di tali soggetti. Fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità/celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare documentazione sovrabbondante e ulteriore rispetto a quanto indicato nel presente bando, se non strettamente necessario

2) DGUE

Considerato l'art. 85 del d.lgs 50/2016 e le Linee Guida n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate in Gazzetta Ufficiale –Serie generale- n. 174 del 27/07/2016, ai fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016, si mette a disposizione degli operatori economici il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) editabile e adattato alla legislazione nazionale come approvato dalle stesse linee guida.

Dovranno, in ogni caso essere presentate le dichiarazioni di cui al Modello Allegato n 1 in quanto non presenti nel citato DGUE

Il D.G.U.E. deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, o da altro soggetto munito dei necessari poteri (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio deve presentare il proprio D.G.U.E. compilato in ogni sua parte; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il D.G.U.E. è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate nel medesimo D.G.U.E.).

In caso di ricorso al subappalto, il D.G.U.E. deve essere presentato anche da parte di ciascuno dei subappaltatori indicati dal concorrente ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, come indicato nel precedente paragrafo 10.

In caso di ricorso all'avvalimento, il D.G.U.E. deve essere presentato anche da parte dell'impresa ausiliaria, come indicato nel precedente paragrafo 9.

In particolare, ai sensi del citato articolo, il DGUE dovrà essere firmato digitalmente e trasmesso esclusivamente in forma elettronica, su supporto informatico (CD o chiave USB) da inserire all'interno della Busta “A- Documentazione amministrativa”.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero

dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3. Dichiarazioni integrative:

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando preferibilmente il Modello 1 con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

c) di aver preso ampia ed esauriente visione del bando e disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto per la gestione del servizio, schema di contratto e tutti gli allegati in essi richiamati, di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per l'espletamento del servizio e di accettare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C. tutti gli obblighi e prescrizioni posti a carico dell'impresa, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni o decadenze;

d) dei luoghi in cui saranno eseguiti i servizi oggetto dell'appalto, di cui è a piena conoscenza ;

4. accetta tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" al quale il Comune di Rovigo ha aderito giusta delibera di G.C. n 130 del 20.10.2015,

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento aziendale dei dipendenti del Comune di Rovigo adottato dalla stazione appaltante e reperibile *sul sito del Comune all'indirizzo: www.comune.rovigo.it – **amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice di comportamento aziendale.*** e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

7. qualora qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti"

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

8. dichiara di avere preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento europeo n 679/2016 riportata nei documenti di gara e modelli di dichiarazione;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

10 di acconsentire l'esecuzione anticipata del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto e dopo l'aggiudicazione definitiva divenuta efficace ;

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

3) "PASSOE" (Pass Operatore Economico) rilasciato dal Servizio "AVCPASS" comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all'operatore economico. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Anac (www.anticorruzione.it) "Servizi" - "Servizi on line" – "AVCPASS Operatore Economico" secondo le istruzioni ivi contenute.

N.B.: le certificazioni dell'avvenuta esecuzione dei servizi analoghi, rilasciate e vistate dalle Amministrazioni, dagli Enti o dai soggetti privati per i quali è stato reso il servizio, saranno verificate nell'ambito del procedimento di verifica del possesso dei requisiti mediante il sistema AVCPass.

4) documento, in originale o copia autentica, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

5) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. Di €140,00 (*centoquaranta*) ;

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD,

(o in alternativa)

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15. CONTENUTO BUSTA B “OFFERTA TECNICA ”

Nella busta B “OFFERTA TECNICA” il concorrente, a pena di esclusione,

1) Modulo, debitamente sottoscritto, che dovrà avere un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri indicati al successivo **punto 17**; ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva e corredata di timbro della società e di sigla del legale rappresentante/procuratore.

Eventuali facsimili, tabelle, disegni, grafici, fotografie, stampati su pagine specifiche, non verranno conteggiati ai fini di cui sopra.

Le modalità di prestazione del servizio proposte dalla Ditta concorrente nella relazione formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, obbligando l'appaltatore al loro pieno e assoluto rispetto. Tuttavia per gli anni scolastici di durata dell'appalto l'impresa ha l'obbligo di aggiungere o ridurre eventuali tipologie di automezzi da impiegare, rispetto all'impegno assunto in sede di gara, determinato da modifiche del trasporto. Nel corso dell'esecuzione del servizio inoltre i mezzi potranno anche essere variati, per motivi organizzativi, purché reintegrati con altrettanti che presentino analoghe caratteristiche ed il Comune ha facoltà di richiedere la sostituzione degli automezzi che in riferimento alla loro vetustà ed usura ritiene non affidabili per il loro impiego sul trasporto scolastico.

16. CONTENUTO BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “C-Offerta Economica, deve essere contenuto, a pena d'esclusione:

- **Offerta**, in bollo, redatta secondo il Modello Allegato Offerta economica al presente Disciplinare, che dovrà contenere:

a) l'indicazione del prezzo offerto (indicato in cifre e in lettere), in ribasso rispetto all'importo indicato a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

b) la dichiarazione dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95 comma 10, del D.Lgs 50/2016.

c) la stima dei costi della manodopera ai sensi del citato decreto .

Si precisa quanto segue:

- in caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere faranno fede le indicazioni in lettere.
- l'individuazione dell'importo degli oneri aziendali di cui alla suddetta lett.B) dovrà essere comunque fornito, indipendentemente dalla valorizzazione di detti oneri.

L'offerta economica dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo, consorzio non ancora costituiti, aggregazioni di imprese di rete), la suddetta offerta, **a pena di esclusione** dev'essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il costituendo raggruppamento o consorzio;
- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE già costituiti dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria (per i raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o GEIE.

17. CRITERI DI VALUTAZIONE:

Il servizio oggetto della presente gara viene aggiudicato con l'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95, del D.lgs. n.50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso:

A) Offerta Tecnica: max 70/100 punti

B) Offerta Economica: max 30/100 punti

L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e quello assegnato all'offerta economica. Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell'art. 97, del Codice e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 95 e 97 D.Lgs. n. 50/2016.

Saranno escluse le offerte pari al valore a base d'asta e le offerte al rialzo

L'Ente infine si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice con atto assunto dopo il termine di scadenza delle presentazione delle offerte.

La valutazione sarà effettuata con riferimento ai seguenti criteri e relativi punteggi massimi attribuibili:

1) Indicazione della vetustà degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio in appalto:

	Parametro qualità	Suddivisione punteggio max punti 16
A	per ogni singolo automezzo immatricolato per la prima volta negli anni solari 2018 - 2017 - 2016	Punti 1
B	per ogni singolo automezzo immatricolato per la prima volta negli anni solari 2015 - 2014 - 2013	Punti 0,8
C	per ogni singolo automezzo immatricolato per la prima volta negli anni solari 2012 - 2011 - 2010	Punti 0,5

Gli automezzi presi in considerazione saranno 16.

In caso di indicazione di un numero di automezzi superiore a quanto sopra indicato, saranno valutati i 16 automezzi con prima immatricolazione più recente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la data di immatricolazione degli automezzi indicati dal concorrente mediante la richiesta di copia del libretto di circolazione/omologazione.

2) Indicazione della tipologia/alimentazione degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio in appalto:

	Parametro qualità	Suddivisione punteggio max punti 12
A	per ogni singolo automezzo con alimentazione a metano o	Punti 0,75

	bifuel oppure Elettrica e/ibrida	
B	per ogni singolo automezzo “EURO 6”	Punti 0,65
C	per ogni singolo automezzo “EURO 5”	Punti 0,5

Per il numero degli automezzi da prendere in considerazione vale quanto già sopra descritto.

3) Indicazione relativa alla dotazione di sensori e/o telecamera controllo retromarcia, da parte degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio in appalto.

	Parametro qualità	Suddivisione punteggio max punti 4
	per ogni singolo automezzo dotato di telecamera controllo retromarcia	Punti 0,25

Per il numero degli automezzi da prendere in considerazione vale quanto già sopra descritto.

4) Indicazione relativa al possesso di certificazioni.

	Parametro qualità	Suddivisione punteggio max punti 10
A	Possesso di certificazione di gestione AMBIENTE ISO 14001.	Punti 4
B	Possesso di certificazione di gestione SICUREZZA OHSAS 18001	Punti 3
C	Ogni altra certificazione di gestione pertinente con il servizio di trasporto scolastico e sociale.	Punti 2

In caso di ATI il punteggio verrà attribuito solamente qualora la certificazione sia posseduta da tutte le aziende costituenti il raggruppamento.

5) Indicazione relativa alla dotazione della scatola nera, da parte degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio in appalto.

	Parametro qualità	Suddivisione punteggio max punti 5,6
	per ogni singolo automezzo dotato di dispositivo di scatola nera	Punti 0,35

Per il numero degli automezzi da prendere in considerazione vale quanto già sopra descritto.

6) Indicazione relativa alla dotazione di dispositivo elettronico che impedisca l'accensione del motore in caso di tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente

	Parametro qualità	Suddivisione punteggio max punti 4
	per ogni singolo automezzo dotato di dispositivo di elettronico che impedisca l'accensione del motore in caso di tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente	Punti 0,25

Per il numero degli automezzi da prendere in considerazione vale quanto già sopra descritto.

7) Indicazione relativa al possesso di software applicativo multi tappa per itinerari stradali in grado di gestire almeno 20 fermate ed il tempo di percorrenza

Parametro qualità	Suddivisione punteggio max punti 4,4
possesso di software applicativo multi tappa per itinerari stradali in grado di gestire almeno 20 fermate ed il tempo di percorrenza.	Punti 4,4

8) Indicazione dell'anzianità della ditta appaltatrice intesa come indice di professionalità acquisito dall'operatore nel settore specifico dei trasporti

Parametro qualità	Suddivisione punteggio max punti 7
possesso di anzianità di oltre 15 anni nel settore trasporto scolastico o sociale.	Punti 7
possesso di anzianità di oltre 10 anni nel settore trasporto scolastico o sociale.	Punti 5
possesso di anzianità di oltre 5 anni nel settore trasporto scolastico o sociale.	Punti 3

In caso di ATI il punteggio verrà attribuito calcolando la media dei punteggi conseguiti dalle singole aziende costituenti l'associazione sulla scorta dei loro requisiti di anzianità.

9) Proposte migliorative – Punti 7

Parametro qualità	Suddivisione punteggio max punti 7
Disponibilità ad effettuare, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale ulteriori Km. 5000 per trasporti integrativi	Punti 7
Disponibilità ad effettuare senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale ulteriori Km. 3000 per trasporti integrativi	Punti 4

I documenti di cui sopra dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti da:

- in caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore;
- in caso di raggruppamenti di imprese, di consorzi ordinari o di Geie, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) f) e g) del D.Lgs.50/2016, non ancora costituiti, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; nel caso siano già costituiti dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio/Geie;
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016 :
- se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del Consorzio (o da un suo procuratore);
- se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o procuratore), delle consorziate per le quali il Consorzio concorre.

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice nel modo che segue:

Per il criterio di attribuzione del punteggio relativo agli **elementi quantitativi di valutazione**, denominato **criterio A**, sarà applicata la formula proporzionale per cui alla quantità maggiore di prodotti offerti sarà attribuito il punteggio massimo mentre alle altre offerte si attribuiranno punteggi proporzionali (es $X = \text{punteggio max} \cdot n^\circ \text{ di prodotti offerti} / n^\circ \text{ maggiore di prodotti offerti}$).

- Offerta Economica max punti 30

L'attribuzione del punteggio economico avviene ad opera della Commissione di gara, in base ai pesi di seguito specificati:

- i 30 punti previsti per l'offerta economica saranno assegnati alla Ditta che avrà offerto il minor prezzo complessivo, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

Formula applicata: punti assegnati = 30 X prezzo più basso/prezzo dell'offerta da valutare

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra, si terrà conto solo delle prime due cifre decimali.

Le offerte Economiche dovranno essere redatte utilizzando il modello denominato “**Scheda di Offerta Economica**”, di cui al **MODELLO Offerta Economica** al presente bando/disciplinare.

- **Situazioni di collegamento tra i concorrenti** – In caso di accertate situazioni di collegamento societario fra concorrenti, la stazione appaltante potrà procedere all'esclusione dei concorrenti medesimi ove risulti che le offerte sono state presentate in violazione dei principi posti a garanzia della correttezza della procedura di affidamento di cui trattasi.

18. PROCEDURA DI GARA :

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno **23 OTTOBRE 2018 alle ore 9,00** presso il COMUNE DI ROVIGO – P.zza V.Emanuele II n 1- Settore OO.PP- Ufficio Acquisti e Gare- 4° piano della Sede Municipale – e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sul sito della Stazione Appaltante: www.comune.rovigo.it, nella Sezione Gare ed Appalti, almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità e tempistiche di cui sopra .

Aperti i lavori in seduta pubblica, l'Autorità di gara procederà alle seguenti attività:

A) a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

B) all'apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nel presente disciplinare) della busta n. 1 “ Documentazione amministrativa” al fine di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta;

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio, come disciplinata al precedente **punto 13**, redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine indicato per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate all'indirizzo PEC che i concorrenti sono tenuti ad indicare .

IN CASO NON SIA NECESSARIO PROCEDERE A RICHIESTA DI CHIARIMENTI E REGOLARIZZAZIONI

C) ad aprire le buste B “Offerta tecnica” per la sola verifica della regolarità formale della documentazione richiesta ivi contenuta e la loro sigillatura, nonché a racchiudere in apposito plico sigillato e controfirmato le citate buste dei concorrenti ammessi, disponendone la conservazione in un armadio chiuso a chiave;

Di ogni seduta di gara verrà redatto apposito verbale relativo alle attività svolte e adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Saranno resi noti i concorrenti ammessi, quelli eventualmente esclusi e quelli che dovranno procedere ad integrare le dichiarazioni e/o la documentazione presentata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice .

Seconda seduta pubblica eventuale per comunicare gli esiti delle verifiche ed escludere i concorrenti per i quali non risultino comprovati i requisiti dichiarati, e all'apertura della busta “B - Offerta Tecnica” per i soli concorrenti ammessi al prosieguo della gara al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza della documentazione richiesta. La data e l'ora della seconda seduta (pubblica) verrà comunicata ai concorrenti tramite PEC e pubblicizzata sul profilo del committente.

In caso di esclusione di un concorrente nella fase amministrativa, verrà mantenuta chiusa sia la busta contenente l'offerta tecnica che quella economica dello stesso.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserverà le buste chiuse in un apposito armadio chiuso a chiave presso l'Ufficio Acquisti e Gare del Comune.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice

Terminate le attività di ammissione dei concorrenti con la formulazione dell'elenco degli operatori economici ammessi alla fase successiva, la Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei parametri riportati al paragrafo 17 "Criteri di Valutazione" del presente disciplinare di gara e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule dianzi indicati.

Conclusa la valutazione tecnica, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà alla:

- a) alla lettura ai presenti dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente relativamente all'Offerta Tecnica dando atto, altresì, di eventuali esclusioni disposte
- b) all'apertura della Busta C "Offerta Economica" e alla eventuale esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett.m) del D.lgs n 50/2016, dei concorrenti per i quali si sia accertato, in modo univoco, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
- c) alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente punto e all'attribuzione dei punteggi complessivi,

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Al termine di tale operazione si procederà alla formazione di una graduatoria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Risulterà aggiudicatario della gara il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione, fatto salvo il caso in cui sia necessario, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 97, comma 3 del Codice procedere alla verifica della congruità dell'offerta. In tal caso viene disposta la chiusura della seduta pubblica ed l'aggiornamento della seduta stessa per dichiarare l'eventuale esclusione del concorrente e procedere all'aggiudicazione provvisoria a favore della migliore offerta non anomala.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

In ogni caso l'Amministrazione – ove lo ritenga necessario - valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si precisa che:

- ai fini dell'espletamento della gara, si terrà applicabile il disposto di cui all'art. 95, commi 2 del Codice ;
- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo **di 2 (due) decimali**;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;

- non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero);
- non verranno accettate offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al prezzo indicato quale base di gara;
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà quantificare, a pena di esclusione, i costi per la sicurezza aziendale.

Non sono ammesse, e pertanto saranno oggetto di esclusione,

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Bando di gara .

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali non sottoscritte e/o condizionate. L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

- non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice, qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
- sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, e di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo Contratto.

L'Aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della stipula del contratto e, qualora si rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 76, comma 3, D.Lgs. 50/2016 sono altresì pubblicati sul "profilo di committente" della Stazione Appaltante www.comune.rovigo.it, nella sezione "Bandi di gara", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, e contestualmente comunicati ai concorrenti il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

21. AGGIUDICAZIONE, STIPULA CONTRATTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI:

A conclusione delle operazioni di gara, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvede ad effettuare i controlli in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, previsti dal presente Disciplinare di gara, nei confronti dell'Aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Si evidenzia che qualora, a seguito dei controlli svolti dall'amministrazione (ai sensi del D.P.R 445 / 2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendaci, denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Oltre a quanto sopra, sarà applicata la sanzione dell'escussione della cauzione provvisoria (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza 10 dicembre 2014 n 34).

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venga accertato che la Ditta si trovi in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l'Amministrazione aggiudicatrice avrà diritto di escutere la garanzia provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'obbligazione contrattuale.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva; l'importo della cauzione potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo potrà essere oggetto delle ulteriori riduzioni previste dalla normativa medesima.

L'aggiudicatario, come previsto dall'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto, s'impegna a consegnare all'Amm.ne Comunale, prima dell'avvio del servizio le polizze RCA auto e Responsabilità civile presso terzi per gli importi garantiti come indicati nel citato capitolato

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui sopra, determinerà la revoca dell'affidamento, l'escussione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, che potrà eventualmente chiedere anche il risarcimento degli ulteriori danni conseguenti alla mancata conclusione dell'obbligazione contrattuale ed il conseguente affidamento all'Impresa che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione definitiva e previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. N 50/2016.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. DEFINIZIONE CONTROVERSIE:

Competenza arbitrale: esclusa,

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto Cannaregio 2277/2278 – 30121 Venezia – Italia - Telefono 041 2403911 Fax 041 2403940 entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo.

23. DIRITTO DI ACCESSO:

Il diritto di accesso agli atti di gara si esercita, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n 241/1990 e secondo quanto disposto dall'art. 53 del Codice.

Rovigo li 10 settembre 2018

Il Dirigente Responsabile
Ufficio Acquisti e Gare
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale
D.lgs 7/3/2005 n 82

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare /letterainvito

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rovigo, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Rovigo per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Rovigo.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:

- di accesso ai suoi dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.